

Codice civile

(Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79)

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale - CAPO DODICESIMO . Dell'annullabilità del contratto - SEZIONE SECONDA. Dei vizi del consenso

Articolo 1427 - Errore, violenza e dolo

Errore, violenza e dolo

Il contraente , il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.